

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4397

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro della difesa

(ANDREATTA)

(V. Stampato Camera n. 5026)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 dicembre 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 dicembre 1999*

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica di Estonia sulla cooperazione nel campo della
difesa, fatto a Roma il 26 marzo 1998**

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 26 marzo 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 27 milioni annue per ciascuno degli anni 2000 e 2002 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

. TRA

**IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

ED

**IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI ESTONIA**

**SULLA COOPERAZIONE
NEL CAMPO DELLA DIFESA**

**Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica di Estonia
sulla cooperazione nel campo della Difesa**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, denominati in seguito "le Parti":

- riaffermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- constatando che i principi e le intenzioni della Carta di Parigi per una nuova Europa - incluso il Documento di Vienna adottato nel 1990 e nel 1992 -, il Trattato "Forze Armate Convenzionali in Europa" e la "Partnership For Peace" segnano una svolta nella storia dell'Europa;
- considerando l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico pilastro della stabilità e sicurezza;
- tendendo a sviluppare contatti e ad approfondire la comprensione reciproca tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze di Difesa della Repubblica di Estonia;

si sono accordati su quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti agiranno, di concerto ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa basandosi sul principio della reciprocità.

ARTICOLO 2

L'organizzazione e lo svolgimento delle attività concrete per la cooperazione nel campo della difesa, secondo il presente Accordo, saranno effettuati dalle Parti.

Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti saranno svolte a turno a Roma ed a Tallinn allo scopo di elaborare e concordare, ove si ravvisi l'opportunità e previo riconoscimento bilaterale dell'esigenza, eventuali intese specifiche che integreranno e completeranno il presente Accordo, nonché possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze di Difesa della Repubblica di Estonia.

Nel citato Programma di cooperazione bilaterale saranno riportate le attività, le forme, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento.

ARTICOLO 3

La cooperazione fra le Parti avrà luogo nei seguenti campi:

1. sicurezza e politica di difesa;
2. industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti;
3. funzionamento delle Forze Armate in una società democratica, inclusi aspetti legali;
4. questioni legate al peace-keeping ed alle operazioni umanitarie;
5. rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti;
6. organizzazione delle F.A., struttura ed equipaggiamento delle unità militari, amministrazione e gestione del personale;
7. formazione/addestramento;
8. questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari;
9. medicina militare;
10. storia militare;
11. sport militare.

I suindicati campi di cooperazione militare non dovranno essere i soli oggetto di cooperazione. Entrambe le Parti si impegnano a ricercare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.

ARTICOLO 4

La cooperazione fra le Parti si svilupperà nelle seguenti forme:

1. incontri dei Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro sostituti e altro personale autorizzato dalle Parti;
2. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti;
3. organizzazione ed esecuzione di attività comuni nell'ambito del programma della Partnership for Peace;
4. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
5. contatti fra istituzioni e strutture militari similari;
6. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze, corsi;
7. visite di navi ed aerei militari;

8. scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche;
9. scambi di attività culturali e sportive.

ARTICOLO 5

Il finanziamento delle eventuali attività di cooperazione sarà effettuato sulla base del principio di reciprocità ed in funzione dell'Articolo 2 del presente Accordo, in particolare:

la Parte ospite si assume:

- **le spese legate al trasporto delle persone inviate fino al punto d'entrata assegnato nel Paese che invita e ritorno;**
- **l costi relativi alla loro retribuzione ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione;**

la Parte ospitante si assume:

- **le spese legate al trasporto di servizio dal punto d'entrata assegnato nel suo territorio, alla sistemazione e al vitto, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonché alle attività stesse che organizzerà.**

La regolamentazione degli aspetti finanziari che prevedano, tra l'altro, specifiche norme per la ripartizione dei costi sia in caso di scambio reciproco di frequentatori, sia in caso di ammissione di frequentatori ai corsi di una Parte, è demandata a successivi Accordi specifici.

I diritti all'assistenza medica e le spese legate ad essa sul territorio sono regolati dalle rispettive Leggi della Repubblica Italiana e della Repubblica di Estonia.

In particolare, la Parte ospite provvede all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonché alle spese legate al trasporto del malato in Patria.

Le modalità di finanziamento del personale saranno stabilite di volta in volta previo reciproco Accordo delle Parti.

Nel caso in cui una delle Parti invii una delegazione al di fuori del quadro del presente Accordo, essa ne assume tutti gli oneri derivanti. Nello stesso ambito, la Parte che riceve favorirà l'organizzazione dell'attività di tale delegazione secondo le indicazioni ricevute.

ARTICOLO 6

- a. **Ciascuna Parte garantirà il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza non inferiori alla classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice e adotterà tutti i provvedimenti necessari affinché tale classifica sia mantenuta per il periodo di tempo stabilito dalla Parte originatrice;**

- b. per informazione, documento e/o materiale classificato si intende qualsiasi supporto contenente informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenente tali informazioni;
- c. la corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti è la seguente:

PER LA PARTE ITALIANA

**SEGRETISSIMO
SEGRETO
RISERVATISSIMO
RISERVATO**

PER LA PARTE ESTONE

**TAIESTI SALAJANE
SALAJANE
KONFIDENTSIAALNE
AMETKONDLIK**

- d. le Parti garantiscono che gli eventuali documenti, materiali e informazioni scambiate, saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati, secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalità del presente Accordo;
- e. il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo, sia degli Enti che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari Intese tra le Parti;
- f. le informazioni ottenute nel corso della cooperazione non possono essere usate a danno degli interessi della Repubblica Italiana e della Repubblica Estone;
- g. qualora, ai sensi del presente Accordo, informazioni classificate dovessero essere oggetto di scambio tra industrie e/o Enti diversi dalle Parti, accordi separati dovranno essere presi tra le Autorità responsabili dei due Paesi.
Nelle more della stipula di detti accordi, la validità delle clausole di sicurezza del presente Accordo deve intendersi estesa alle informazioni classificate nell'ambito di trattative contrattuali.

ARTICOLO 7

Lo scambio di informazioni per l'attuazione del presente Accordo è effettuato tramite le rispettive Ambasciate.

ARTICOLO 8

Le vertenze riguardanti l'interpretazione e l'impiego del presente Accordo saranno risolte per mezzo di trattative tra le Parti.

ARTICOLO 9

- a. Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni. Esso può essere modificato in qualsiasi momento, previo consenso di entrambe le Parti.
Il presente Accordo entrerà in vigore nel momento in cui le Parti si saranno scambiate notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
- b. La validità del presente Accordo sarà automaticamente prolungata per altri cinque anni se una delle Parti non informerà per iscritto l'altra Parte almeno sei mesi prima della scadenza del predetto termine circa la sua intenzione di far cessare la validità dello stesso.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.


Fatto a Roma il 26 marzo 1998

in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, estone e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nella interpretazione, farà fede la versione in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica
Italiana



Per il Governo della Repubblica di
Estonia



AGREEMENT

BETWEEN

**THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC**

AND

**THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ESTONIA**

**CONCERNING COOPERATION
IN THE FIELD OF DEFENCE**

**Agreement between the Government of the Italian Republic
and the Government of the Republic of Estonia
concerning cooperation in the field of Defence**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Estonia, hereafter referred to as the "Parties":

- confirming their commitment to the Charter of the United Nations;
- recognising that the principles and the intentions of the Charter of Paris for a new Europe - including the Vienna Document of 1990 and 1992 - the "Conventional Forces in Europe" Treaty and the "Partnership for Peace" program are a turning point in the history of Europe;
- considering the North Atlantic Treaty Organisation the pillar of stability and security;
- aiming at increasing contacts and mutual understanding between the Armed Forces of the Italian Republic and the Defence Forces of the Republic of Estonia;

hereby agree as follows:

ARTICLE 1

The Parties will operate in concert and in accordance with their respective laws in order to encourage, facilitate and develop cooperation in the field of defence, on a mutual basis.

ARTICLE 2

Under this agreement the organisation and the conduction of concrete cooperation activities in the defence field will be carried out by the Parties.

Possible consultations of the Parties' representatives will be conducted alternatively in Rome and Tallinn in order to draw up and agree, if advisable and subject to bilateral approval, possible specific arrangements to supplement and complete this Agreement, as well as possible cooperation programmes between the Armed Forces of the Italian Republic and the Defence Forces of the Republic of Estonia.

Activities, modalities, times and places will be specified in the above mentioned Programme.

ARTICLE 3

Cooperation between the Parties will take place in the following sectors:

1. defence and security policy;
2. defence industry and procurement policy;
3. functioning of the armed forces in a democratic society, including legal aspects;
4. peacekeeping and humanitarian operations;
5. compliance with the international treaties on defence, security and arms control;
6. armed forces organisation, structure and equipment of military units, personnel management;
7. formation/training;
8. environmental issues and pollution caused by military facilities;
9. military medical service;
10. military history;
11. military sport.

Military cooperation will not be limited to the above mentioned sectors. Actually, the Parties will seek new cooperation fields, of mutual interest.

ARTICLE 4

Cooperation between the Parties will develop as follows:

1. meetings of the Ministers of Defence, Commanders in Chief, their deputies and other officials authorised by the Parties;
2. exchange of experiences between the experts of the two Parties;
3. organisation and implementation of common activities within the Partnership for Peace;
4. participation of observers in military exercises;
5. contacts between similar military institutions and structures;
6. discussions, consultations, meetings and participations in symposiums, conferences, courses;
7. visits to military ships and aircraft;
8. exchange of information and educational publications;
9. exchange of cultural and sporting activities.

ARTICLE 5

Possible cooperation activities will be funded on a mutual basis and in compliance with article 2 of this agreement, in particular:

the sending Party will pay:

- the travelling expenses of its personnel as far as the established point of entry into the host country and back;
- the relevant pays and any other allowance due to these personnel under their own regulations;

the host Party will pay:

- military transportation from the established point of entry into its own territory, food and board, if available in military facilities, as well as planned activities.

Successive specific arrangements will regulate the financial aspects including, among other things, specific cost-sharing provisions relevant to the exchange of personnel and the attendance of courses by students of one Party.

Medical assistance and relevant expenses on the territory are regulated by the respective laws of the Italian Republic and the Republic of Estonia.

In particular, the sending Party will pay health or accident insurance in addition to the expenses for the repatriation of the sick person. This general principle of reciprocity will not be applicable to large groups. Funding procedures relevant to personnel will be established on a case-by-case basis by mutual agreement between the Parties.

Should one of the Parties send a delegation outside the framework of this Agreement, the Party concerned will pay all the relevant expenses. In this

connection, the host Party will do its best to organise the activities as desired by the delegation.

ARTICLE 6

- a. Each Party will guarantee the secure handling of any classified material, projects, drawings, specifications and information received under this

Agreement in accordance with its domestic laws. Each Party will afford them no lower degree of security protection than that assigned by the originating Party and will take all the necessary measures to keep such material and information classified as long as requested by the originating Party;

- b. classified information, document and/or material means any support containing classified information and any communication made under any circumstances and by any means containing such information;

c. the corresponding degrees of security protection used by the two Parties are as follows:

ITALIAN REPUBLIC

SEGRETISSIMO
SEGRETO
RISERVATISSIMO
RISERVATO

REPUBLIC OF ESTONIA

TAIESTI SALAJANE
SALAJANE
KONFIDENTSIAALNE
AMETKONDLIK

- d. the Parties will ensure that the documents, material and information exchanged under this agreement will be only used the authorized parties for the purposes specifically agreed by the Parties and within the scope of this agreement;
- e. the transfer to third parties of information, documents, technical data and materials, whether classified or unclassified, made available under this agreement, will be subject to prior written approval of the originating government or bodies, unless otherwise specifically agreed between the Parties;
- f. the information obtained during the cooperation will not be used to prejudice the interests of the Parties.
- g. should classified information be exchanged under this agreement between industries and/or bodies other than the Parties, separate agreements will be concluded by the responsible authorities of the two countries.
Pending the conclusion of such agreements, the security provisions of this Agreement will cover also the classified information exchanged during contractual negotiations.

ARTICLE 7

The exchange of information for the implementation of this Agreement will take place through the respective Embassies.

ARTICLE 8

Disputes on the interpretation and implementation of this Agreement will be settled through negotiations between the Parties.

ARTICLE 9

- a. This Agreement will remain in force for five years. It can be amended at any time by mutual agreement between the Parties.


This Agreement will come into force upon mutual notification that the prescribed internal procedures have been carried out.

- b. The validity of this Agreement will be automatically extended for further five years unless either of the Parties notifies the other, in writing and at least six months before the expire of the above mentioned term, of its intention to terminate the Agreement.

In witness whereof the undersigned representatives, duly authorised by their respective governments have signed this Agreement.

Done Rome in 26th march on 1998 in two copies in the Italian, Estonian and English languages, each of which being equally authentic. In case of dispute as to its interpretation, the English version will be the governing document.

For the Government of the
Italian Republic



For the Government of
the Republic of Estonia

